

N. 00013/2013REG.PROV.COLL.

N. 02517/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2004, proposto da:
P. V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Inglese e Stefano Vinti, con domicilio
eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, n. 88;

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Enrico Romanelli e
Edda Odone, con domicilio eletto presso Enrico Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00389/2003, resa tra le
parti, concernente corrispondenza delle differenze retributive per mansioni superiori

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Francesco Caringella e
uditi per le parti gli avvocati Chirulli, per delega dell'Avv. Vinti, e Pafundi;

Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici, hanno in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso per ottemperanza proposto dall'odierna appellata al fine di ottenere la piena e completa esecuzione della sentenza del T.A.R. Liguria n. 108/1995 che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive correlate alle mansioni superiori svolte a far data dal 20.10.1985, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

Ritenuto che merita conferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso nella parte in cui contiene una contestazione generica e dubitativa, non suffragata da censure specifiche, dei criteri seguiti dall'amministrazione ai fini della quantificazione degli emolumenti riconosciuti dalla sentenza da portare a esecuzione nonché ai fini del computo degli interessi e della rivalutazione monetaria in ossequio ai criteri indicati dal ministero del Tesoro con la circolare n. 482 del 23 marzo 1993;

Ritenuto che, in ogni caso, alla stregua di un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo (vedi, da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., 5 giugno 2012, n. 18; sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6900 e 16 dicembre 2010, n. 916), il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro deve essere effettuato al netto delle ritenute di legge, potendosi ritenere produttive di interessi e soggette ai meccanismi di attualizzazione del credito solo le somme di denaro che vengono poste a disposizione del creditore e che effettivamente ne incrementino il patrimonio e non quelle corrispondenti alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto d'imposta attraverso rapporto di delegazione "ex lege", che non sarebbero mai entrate nella disponibilità del dipendente;

Reputato, infine, che merita conferma anche il capo della sentenza che ha escluso il computo, a fini pensionistici, delle retribuzioni riconosciute per le mansioni superiori espletate, e tanto in virtù del condivisibile interpretativo secondo cui gli emolumenti assoggettati a contribuzione devono essere necessariamente non aleatori, fissi, predeterminati da precise fonti normative generali e corrisposti in maniera continuativa siccome inerenti alla qualifica formalmente e stabilmente rivestita (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. lav., 14 luglio 2008, n. 19296; Corte Conti, sez. reg. Lombardia 29 novembre 2007, n. 581 e 6 giugno 2007, n. 355; Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, n. 5991);

Reputato, in definitiva, che il ricorso merita reiezione e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)